

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Morte di una delle parti ed eredi: è litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Nell'ipotesi della morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di tutti gli eredi.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.8.2014, n. 18267

...omissis...

4. Ne consegue che la citazione in riassunzione davanti al giudice del rinvio da luogo comunque a una controversia caratterizzata, da un rapporto di litisconsorzio necessario processuale tra coloro che furono parti del giudizio di cassazione.

5. La motivazione della Corte di appello è conforme ai diritto.

Infatti la Corte di merito correttamente ha ritenuto che xxxx fosse litisconsorte necessario, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

Infondate sono le deduzioni della ricorrente in ordine alla contumacia della xxxxx nel giudizio di legittimità contumacia che escluderebbe la sua veste di parte nel giudizio di rinvio.

6. Il contumace, non perdendo a causa della contumacia la sua qualità di parte del processo, ha diritto alla notifica di alcuni atti processuali fra i quali sia l'atto d'impugnazione, sia l'atto di riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio.

7. Nell'ipotesi della morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di tutti gli eredi. Cass. Sentenza n. 6296 del 19/03/2014.

8. Non avendo la xxxxx rispettato l'ordine integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della xxxx., correttamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello.

9. La censura di vizio di motivazione è inammissibile perchè il momento di sintesi, che doveva chiudere la censura di vizio di motivazione, è formulato in modo inadeguato in quanto non individua il fatto controverso, non indica gli effettivi punti di contraddittorietà della motivazione, non spiega perchè la motivazione non è idonea a sorreggere la decisione. Nulla per le spese stante l'assenza degli intimati.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice